

**REGOLAMENTO (CEE) N. 4059/88 DELLA COMMISSIONE****del 23 dicembre 1988****che modifica il regolamento (CEE) n. 3744/87 che stabilisce le modalità di applicazione per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte di intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte di intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6,considerando che il regolamento (CEE) n. 3744/87 della Commissione<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3315/88<sup>(3)</sup>, prevede all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) che il componente principale delle derrate alimentari ottenute dallo scambio commerciale di prodotti provenienti dalle scorte di intervento sia della stessa natura dei prodotti ottenuti dalle scorte di intervento; considerando che in base all'esperienza, una forma di scambio commerciale meno restrittiva faciliterebbe il raggiungimento degli obiettivi del regolamento (CEE) n. 3730/87;

considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento 3744/87 è modificato come segue:

- c) Derrate alimentari ottenute dallo scambio commerciale di prodotti provenienti dalle scorte di intervento per derrate della stessa categoria di prodotti •

*Articolo 2*

L'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino del regolamento 3744/87 è modificato come segue:

- — sotto forma di quali alimenti i prodotti saranno distribuiti ai beneficiari. Se si tratta di prodotti destinati ad essere trasformati o sostituiti con altri prodotti occorre specificare tutti gli accordi in materia; •

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 33.<sup>(3)</sup> GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 68.